



COMUNE DI CANOSSA

(Provincia di Reggio Emilia)

Piazza Matteotti n. 28
42026 Ciano d'Enza (RE)
tel. 0522/248411
C.F. e P. IVA 00447040353
Sito web:

www.comune.canossa.re.it

PEC: protocollo.comune.canossa@postercert.it

ORDINANZA N. 52 DEL 08/09/2025

OGGETTO: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, CONSUMO, VENDITA E DETENZIONE IN LUOGO PUBBLICO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "SERATA MARABÙ" ED EVENTI COLLEGATI PREVISTO PER IL GIORNO 13 SETTEMBRE 2025 IN VIA VAL D'ENZA NORD (ZONA MOSTRE) LUNGO LA SP 513R NEL TRATTO COMPRESO TRA I NEGOZI I FIORI DI ALICE E SUPERLAMP IN LOCALITÀ CIANO D'ENZA COMUNE DI CANOSSA.

IL SINDACO

Visti:

- L'art. 50 e l'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 265 e s.m.i;
- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- L'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000;
- Le Circolari del Ministero degli interni in materia di sicurezza urbana e i modelli organizzativi per garantire la sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Premesso che, come da richiesta di ASD Pesca Sportiva Val d'Enza, registrata al Protocollo n. 0005218, 0005219 e 0005220/2025 del 19.08.2025 in Via Val d'Enza Nord (Zona Mostre) lungo la SP 513R nel tratto compreso tra i negozi I Fiori Di Alice e Superlamp si svolgerà la manifestazione "**SERATA MARABÙ**" prevista dalle ore 18:00 di sabato 13 settembre 2025 alle ore 01:00 di domenica 14 settembre 2025;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 30.08.2025, avente ad oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CANOSSA E L'ASSOCIAZIONE ASD ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PESCA SPORTIVA VAL D'ENZA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "SERATA MARABÙ", ED EVENTI COLLEGATI;

Preso atto che il fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie ed altri contenitori di vetro e lattine, successive al consumo di bevande ivi contenute, come causa di potenziali incidenti;

Richiamata la comunicazione della Prefettura di Reggio Emilia, in atti al Protocollo n. 0011849 del 27/09/2017 con la quale vengono evidenziati i modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Ritenuto necessario emettere provvedimento contingibile e urgente di divieto di vendita e detenzione in luogo pubblico di bevande e contenitori di vetro e lattine in riferimento alla manifestazione "SERATA MARABÙ" ED EVENTI COLLEGATI, prevista dalle ore 18:00 di sabato 13 settembre 2025 alle ore 01:00 di domenica 14 settembre 2025;

ORDINA

per le ragioni tutte in premessa indicate che si intendono qui integralmente richiamate:

- I. **Agli esercenti di attività di somministrazione** di alimenti e bevande, attività commerciali, in forma ambulante ed attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, **è fatto divieto assoluto** di somministrazione, consumo, vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine di qualunque genere, prevedendo in sostituzione, la somministrazione/vendita in contenitori di carta o in altro materiale. E' da preferirsi l'utilizzo di contenitori biodegradabili e comunque non inquinanti;
- II. **Alla cittadinanza è fatto divieto assoluto** di detenzione e consumo nei luoghi pubblici indicati di bevande e alimenti in contenitori di vetro o lattine di qualunque genere. La somministrazione in contenitori di vetro e lattine è ammessa all'interno dei pubblici esercizi esclusivamente per il servizio ai tavoli ed al bancone da parte dei gestori a favore dei consumatori, senza possibilità alcuna di asporto da parte degli stessi.

È fatto obbligo di far rispettare la suddetta ordinanza, per quanto di competenza, agli organizzatori delle varie iniziative ed eventi considerati nella presente ordinanza.

Si evidenzia che il divieto riguarda l'area prossima all'evento previsto dalle ore 18:00 di sabato 13 settembre 2025 alle ore 01:00 di domenica 14 settembre 2025, in Via Val d'Enza Nord (Zona Mostre) lungo la SP 513R nel tratto compreso tra i negozi I Fiori Di Alice e Superlamp, compresi i percorsi pedonali adiacenti.

AVVERTE

Che, fatte salve ove applicabili le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa come da art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito istituzionale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

RENDE NOTO

che contro il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Parma entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.

DISPONE CHE

- a) La presente ordinanza sia pubblicata:
 - All'Albo Pretorio del Comune di Canossa per tutta la durata della sua validità;
 - Sul sito istituzionale del Comune di Canossa per tutta la durata della sua validità;
- b) La presente ordinanza sia trasmessa:

- Alla Prefettura di Reggio Emilia: protocollo.prefre@pec.interno.it;
- Alla Questura di Reggio Emilia: dipps169.00F0@pecps.poliziadistato.it;
- Alla Stazione Carabinieri di San Polo d'Enza: tre29317@pec.carabinieri.it
- Al Comando Polizia Locale dell'Unione Val D'Enza: segreteria.unionevaldenza@pec.it
- Alla Croce Rossa Italiana – sezione di Canossa: cl.canossa@cert.cri.it ;
- Alla ASD Pesca sportiva ASD Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Sportiva Val d'Enza: laghilontra@libero.it; corradi.marzia1@gmail.com

DISPONE INFINE

Che la Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente Ordinanza.

A cura e sotto la responsabilità della ASD Pesca sportiva ASD Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca Sportiva Val d'Enza, dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei partecipanti e la pubblica incolumità.

Canossa, lì 08/09/2025

Il Responsabile del Settore
BOLONDI LUCA
(firma digitale)